



**PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE
PROGRAMMA SETTORIALE
LEONARDO DA VINCI**

**NOTA TECNICA RELATIVA ALLA STIPULA
DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA**

Progetti di Partenariato Multilaterali

1. RIFERIMENTI

Decisione istitutiva del Programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente – Programma settoriale Leonardo da Vinci;

Regolamenti CE-Euratom n. 1605/2002 del 25/06/2002 e n. 2342/2002 del 23/12/2002

Convenzione di finanziamento per i Progetti Multilaterali di Trasferimento dell'Innovazione Leonardo da Vinci tra Agenzia Nazionale e Beneficiario, compresi i suoi allegati (in vigore)

Linee Guida per la gestione amministrativa e finanziaria e per la presentazione dei rapporti ad uso dei Beneficiari (versione applicabile)

2. SCOPO

Il presente documento, contiene le linee guida per la presentazione della polizza fidejussoria secondo le disposizioni previste dall'Agenzia Nazionale. Il documento, in particolare, chiarisce le condizioni determinanti la validità della polizza e indica le modalità operative per una corretta predisposizione della polizza stessa e, se del caso, per le successive modifiche.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Progetti di Partenariato Multilaterali Leonardo da Vinci.

4. CONTENUTO DEL DOCUMENTO

A partire dall'Invito a presentare proposte 2003-2004 tutte le sovvenzioni concesse nell'ambito del Programma Leonardo da Vinci sono sottoposte alle disposizioni dei nuovi Regolamenti finanziari delle Comunità Europee¹. Tali Regolamenti provvedono a strutturare in maniera più omogenea le disposizioni di prevenzione di possibili frodi o anomalie finanziarie e a tutelare maggiormente, anche attraverso sistemi di garanzie e controllo, gli interessi finanziari del bilancio/risorse comunitarie.

Sulla base dello schema di fidejussione adottato con Decreto del Ministero del Tesoro 22 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 1997, l'Agenzia nazionale ha predisposto un modello di polizza integrato ed adeguato alle peculiarità del Programma settoriale Leonardo da Vinci, che i beneficiari sono tenuti ad adottare. Sono esentati dalla presentazione della polizza fidejussoria gli Enti Pubblici.

¹ Regolamento CE, Euratom n. 1605/02 del 25/06/2002 e n. 2342/02 del 23/12/2002

Laddove per Ente Pubblico si intende una **persona giuridica** creata secondo **norme di diritto pubblico**, attraverso la quale la pubblica amministrazione svolge la sua funzione amministrativa. Gli enti pubblici devono svolgere una **funzione di pubblico interesse**.

Requisito per la corretta qualificazione di un ente pubblico è la fonte, **tipicamente una legge** (o **un atto con forza di legge**²) che lo istituisca.

La garanzia fidejussoria deve essere rilasciata da:

1. un organismo bancario o finanziario autorizzato all'esercizio del ramo cauzione (cfr. elenchi pubblicati periodicamente dall'ISVAP – *Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo* – sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet www.isvap.it e gli elenchi tenuti dalla Consob consultabili sul sito www.consob.it);
2. un organismo di intermediazione finanziaria regolarmente iscritto nell'elenco speciale (ex art. 107 del DPR 385/93) depositato presso la Banca d'Italia e consultabile presso la stessa o sul sito www.bancaditalia.it.

La polizza deve rispettare i seguenti requisiti formali:

1. deve essere sottoscritta in forma autenticata dai soggetti che impegnano le parti contraenti. Il soggetto che autentica (notaio) dovrà certificare anche il potere di rappresentanza dei firmatari;
2. non deve essere difforme dallo schema di garanzia fidejussoria fornito dall'Agenzia nazionale (cfr. allegato alla Convenzione);
3. Nel caso di polizza fideiussoria sottoscritta da Assicurazione l'autentica notarile dovrà necessariamente riguardare l'Assicuratore di cui dovrà attestare anche il potere di firma;
4. Nel caso di polizza fideiussoria sottoscritta da istituto di credito bancario è possibile sostituire l'autentica notarile con la copia conforme all'originale (attestata da notaio) del conferimento di procura al Direttore.

La polizza, inoltre, deve contenere i seguenti dati:

1. dati identificativi del progetto (numero della Convenzione, titolo e durata del progetto);
2. importo totale del contributo accordato;
3. importo da garantire equivalente all'ammontare del prefinanziamento;

² Nell'ordinamento italiano, oltre alle leggi ordinarie parlamentari e le regionali, possono aversi altri atti normativi, eventualmente prodotti da soggetti diversi dal Parlamento o dagli organi legislativi delle Regioni, capaci di produrre i medesimi effetti. Tipici esempi di atto avente forza di legge sono il decreto legislativo (abbr. D.lgs.) e il decreto legge (D.L.), atti prodotti dal governo.

4. dati identificativi delle parti contraenti.

La garanzia non è vincolante ai fini della contrattualizzazione ma unicamente all'erogazione del prefinanziamento (cfr. Convenzione). Il beneficiario, quindi, allo scopo di evitare ritardi nell'erogazione delle somme previste, è tenuto a trasmettere all'Agenzia nazionale la polizza stipulata nel breve periodo successivo al perfezionamento della Convenzione e alla notifica dell'ammontare del prefinanziamento che verrà liquidato (cfr. Convenzione).

I contraenti devono stipulare un'unica polizza per l'intero importo del prefinanziamento pari all'80% della sovvenzione accordata.

In ciascuno dei casi sopra enunciati, **la garanzia fidejussoria deve avere efficacia** dalla data di rilascio fino a 12 mesi dal termine delle attività relative all'azione, termine indicato dalla Convenzione o da eventuale emendamento, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo l'eventuale scioglimento anticipato da parte dell'Agenzia nazionale, che si impegna comunque a svincolare la polizza entro i 30 giorni successivi al versamento del saldo. La garanzia cesserà comunque ogni effetto 24 mesi dopo la chiusura delle attività progettuali. Si precisa che in ogni caso la polizza non potrà essere svincolata senza autorizzazione scritta da parte dell'Agenzia nazionale.

Nel caso in cui si verifichi la variazione del legale rappresentante dell'organismo beneficiario, questi subentra solidalmente o sostituisce il precedente.

Il beneficiario è obbligato ad informare per iscritto l'Agenzia nazionale di ogni evento, atto o circostanza che possa inficiare parzialmente o totalmente la validità della polizza fidejussoria.

Le spese di accensione della polizza non sono da considerarsi costi ammissibili secondo le modalità previste dal Programma.